

Decreto Dirigenziale n. 183 del 11/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA ARISTEA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NAPOLI, VIA SANTA LUCIA N. 123 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CONTURSI TERME, ZONA INDUSTRIALE, AREA C, LOTTO 6.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta ARISTEA SPA, con sede legale in Via Santa Lucia n. 123, nel Comune di Napoli ed impianto in Zona Industriale, Area C, Lotto 6, nel Comune di Contursi Terme Legale Rappresentante Sig. Vincenzo Martucciello, nato a Pontecagnano Faiano il 04.01.1945, ha presentato in data 16.09.2011 prot. 699580, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di estrusione e termoformatura di prodotti in plastica;
- che in data 19.01.2012, prot. 44736, la Ditta ha inviato il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Salerno in originale ed aggiornato della sede operativa oggetto della richiesta autorizzazione:
- che la Conferenza di Servizi del 09.07.2012, convocata ai sensi dell' art. 269, D.Lgs. 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:
- 1) Il gestore , almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) Il termine massimo della messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicando il nuovo termine della messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5) stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- 6) è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 7) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
- 8) ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di COV presenti nei prodotti utilizzati e tenendo conto della capacità di assorbimento del carbone attivo impiegato;

subordinando il rilascio del Decreto alla presentazione da parte della Ditta:

- planimetria generale dell'impianto in scala leggibile riportante la testata con l'indicazione della
 proprietà, dell'ubicazione dell'impianto, il lay-out delle macchine utilizzate, i punti di emissione in
 atmosfera, con relative leggende e la planimetria dell'area di pertinenza dell'opificio con
 opportuna recinzione, con l'indicazione dell'accesso dalla viabilità esterna e senza alcuna
 indicazione a penna;
- della dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Fl. di massa (g/h)
EA01	ESTRUSORE	Acetaldeide	0,4	2,6
		Anidride ftalica	1,4	9,13
		Ftalati	1,80	11,74
		Σ Tab. D Clas. II	3,6	23,48
		Etilenglicole	2,5	16,30
		Σ Tab. D Clas. II e III	6,1	39,78

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 09.07.2012, con nota del 11.07.2012 prot. 534976 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- che la Ditta in data 09.08.2012, prot. 614606 ed in data 9.10.2012, prot. 736444, ha trasmesso la documentazione chiesta nella Conferenza di Servizi del 09.07.2012, necessaria al rilascio del presente provvedimento;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 09.10.2012, prot. 737100, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 394,44 effettuato dalla ditta ARISTEA SPA, a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta ARISTEA SPA, con sede legale in Via Santa Lucia n. 123, nel Comune di Napoli ed impianto in Zona Industriale, Area C, Lotto 6, nel Comune di Contursi Terme , Legale Rappresentante Sig. Vincenzo Martucciello, nato a Pontecagnano Faiano il 04.01.1945, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269,comma 2, D.Lgs. 152/06 , per l'attività di estrusione e termoformatura di prodotti in plastica, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
- 1) Il gestore , almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) Il termine massimo della messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicando il nuovo termine della messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta:
- 3) Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5) Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- 6) E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 7) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
- 8) ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di COV presenti nei prodotti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato;
- 9) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno;
- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- -di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta ARISTEA SPA, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta ARISTEA SPA, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Contursi Terme;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Dr Antonio SETARO